

VERBALE D'INTESA

In Roma, il giorno 15 gennaio 2013

tra

Gabetti Property Solutions Agency S.p.A. (di seguito la "Società") rappresentata dai Dott.ri Maurizio Gresele e Sonia Guiducci, assistita dagli avv.ti Alberto Maggi e Elena Ryolo

e

la Segreteria Nazionale della Filcams-Cgil, in persona della Sig.ra Elena Maria Vanelli su delega della Sig.ra Sabina Bigazzi

la Segreteria Nazionale della Fisascat-Cisl, in persona della Sig.ra Elena Maria Vanelli

la Segreteria Nazionale della Uiltucs-Uil, rappresentata dal Sig. Roberto Pennati

presente le RSA aziendali sigg.re Mirella Ricchiuti e Isabella Pari

Con riferimento al verbale di accordo sottoscritto in data odierna presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a definizione della procedura di mobilità avviata dalla Società il 6 novembre 2012, si conviene quanto segue.

Al fine di ridurre le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione del programma di licenziamento collettivo, ai lavoratori che manifesteranno la propria non opposizione alla collocazione in mobilità mediante sottoscrizione di una scrittura privata entro il 25 luglio 2013, la Società erogherà un sostegno economico pari a 6 (sei) mensilità.

Si precisa che:

- per mensilità si intende un importo lordo pari alla retribuzione lorda del mese di dicembre 2012 rilevabile dal cedolino stipendiale di ciascun dipendente (1/14 della RAL, c.d. mensilità "leggera");
- una parte della predetta somma, pari ad Euro 1.000 lordi, verrà erogata a titolo transattivo generale e novativo, e la restante a titolo di incentivo all'esodo.

Inoltre, a titolo di ulteriore elemento di sostegno, i lavoratori di cui sopra potranno partecipare ad un percorso di *outplacement* di 12 mesi con una società specializzata individuata dalla Società, i cui costi saranno integralmente a carico della Società stessa.

L'incentivo all'esodo di cui al presente accordo sarà erogato con le seguenti modalità:


(a) quanto al 30%, a titolo di acconto, con il primo cedolino emesso a seguito della sottoscrizione della scrittura privata di cui sopra;

(b) quanto al restante 70%, all'atto della sottoscrizione di un verbale di conciliazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 cod. civ. e degli artt. 410 ss. cod. proc. civ. con rinuncia ad impugnare l'intimato licenziamento ed un'intesa transattiva avente ad oggetto ogni eventuale pretesa, di natura retributiva e/o risarcitoria, inerente il precorso rapporto di lavoro e la sua cessazione.

La Società procederà al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e alla liquidazione del TFR e delle altre competenze di fine rapporto entro la fine del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro.

Letto, confermato, sottoscritto.

Gabetti Property Solutions Agency S.p.A.






× Filcams-Cgil

Fisascat-Cisl

Uiltucs-Uil

le RSA

